

Il movente “femminicida” e l’aggravante dei motivi abietti

Ersilia Calvanese

Sommario: 1. I fatti. - 2. La sentenza della Corte d’assise di Bologna n.2/2022 -3. Il motivo “abiecto” nella giurisprudenza della Suprema Corte.- 4.Valutazione in termini oggettivi dell’ingiustizia del fatto altrui ai fini della configurabilità delle circostanze attenuanti.- 5. La valutazione degli stati emotivi e passionali. - 6. La valutazione degli stati emotivi e passionali.

1.1 fatti

Il 2 agosto 2019 l’imputato, secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, aveva aggredito sessualmente la figlia minore della propria compagna e per tali fatti quest’ultima aveva sporto querela nella stessa data; nel pomeriggio di quel giorno la donna veniva colpita con schiaffi dall’imputato, ubriaco, che minacciava di ucciderla se l’avesse lasciato, provocandole lesioni giudicate guaribili in cinque giorni; la donna aveva quindi definitivamente posto fine alla loro relazione mettendolo fuori di casa; il 2 settembre 2019 la donna scompare; dai racconti dei familiari di quest’ultima era emerso un passato di maniacali controlli dell’imputato verso la compagna (tanto da dover stare a telefono con lui nei momenti di pausa del lavoro, dall’essere registrata e controllata nelle sue telefonate e nei messaggi inviati con WhatsApp) e di maltrattamenti, consistiti in violenze e minacce anche di morte, che avevano creato nella donna un clima di paura; l’imputato aveva poi confessato alla propria sorella di aver ucciso la compagna dopo il suo rifiuto di tornare a vivere con lui (“mi ha tradito” “bruciata” “non l’ho perdonata”, “lei sarà la mia donna. Solo la mia donna. Sarei un coglione se avessi permesso di farmi ciò”); lo stesso 2 settembre 2019 veniva rinvenuto il cadavere della donna in un casolare disabitato dato alle fiamme; erano trovati sul posto liquido infiammabile e abbigliamento, riconosciuto appartenere all’imputato; grazie ad una telecamera posta di fronte al casolare era stata ripresa la scena della mattina del 2 settembre in cui l’imputato era giunto in auto con la

compagna sul posto e poco dopo era sceso dall'auto insieme alla donna; era emerso che l'imputato si era impossessato dei documenti della compagna, dei quali la stessa proprio quella mattina aveva bisogno per recarsi al suo consolato per delle pratiche; i movimenti dell'imputato erano stati ricostruiti grazie al cellulare della vittima del quale si era impossessato, venendo quindi fermato alle prime ore del 3 settembre 2019, a bordo di un treno diretto a Nizza; dal suo cellulare erano estratti video e audio dai quali erano emerse – secondo le stesse parole dell'imputato - le modalità dell'omicidio (la donna era stata legata; era stata asfissata con le sue mani e l'aveva mandata “da Allah”) e le ragioni del suo gesto (la donna lo aveva tradito e allontanato).

2.La sentenza della Corte d'assise di Bologna n. 2/2022

Sulla base di dette risultanze, l'imputato è stato ritenuto colpevole dell'omicidio della compagna con sentenza n. 2/2022 della Corte d'assise di Bologna (dep. 21.3.2022).

La Corte territoriale ha ritenuto di ravvisare nella condotta omicidiaria la contestata aggravante del motivo “abietto” di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., richiamato dall'art. 577, primo comma n. 4 cod. pen. In base all'ipotesi accusatoria, la condotta costituiva l'espressione di un “*intento punitivo nei confronti della vittima - considerata dall'imputata come propria appartenenza – motivato dalla gelosia, dalla mancata accettazione della fine della loro relazione*” - che la donna aveva deciso in ragione della aggressione sessuale patita dalla figlia minore ad opera dell'imputato - e “*dal rifiuto della vittima di rimettere la querela in ordine a tale ultimo fatto*”.

Secondo la Corte di merito, non si è trattato di un movente passionale né maturato da sentimenti di gelosia, ma soltanto della volontà “femminicida” dell'imputato di riaffermare il possesso “virile” sulla donna e della barbara necessità di vendicare il proprio mal concepito senso di onore, cui non si era accompagnato alcun pentimento. Anzi, l'omicidio era stato rivendicato dall'imputato con orgoglio e soddisfazione. Si era in presenza di motivi dettati da “gelosia, possesso padronale e vendetta per la lesione dell'onore maschile”, tali da destare quell'immediato e profondo senso di ripugnanza e rifiuto da parte di ogni persona di media moralità e della collettività secondo il comune sentire tipico del motivo abietto.

In mancanza di una aggravante *ad hoc* (per un'analisi comparata con l'ordinamento spagnolo, che ha introdotto un'apposita aggravante, A.M. Maugeri, *Le "aggravanti" nei confronti degli uomini autori di "violenza di genere" nella disciplina spagnola: possibile strategia politico-criminale o strumento di una politica della "sicurezza" discriminatoria?*, *Jura gentium*, 2016), la giurisprudenza è quindi ricorsa al contenitore dei motivi abietti e futili per dare rilevanza a quelle forme di violenza di genere nei confronti delle donne che si consuma all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner.

3. Il motivo "abietto" nella giurisprudenza della Suprema Corte

Secondo un orientamento consolidato della S.C., il motivo "abietto", quale circostanza aggravante ai sensi dell'art. 61 n. 1 cod. pen., è quello che rivela nell'agente un tale grado di perversità da destare un "*profondo senso di ripugnanza e disprezzo in ogni persona di moralità media*" (Cass. Sez. 1, n. 10359 del 08/10/1993, Rv. 197899).

Il riconoscimento della natura abietta del motivo presuppone quindi, da parte del giudice, la necessaria identificazione in concreto della natura e della portata della ragione giustificatrice della condotta delittuosa posta in essere, quale univoco indice di un istinto criminale più spiccato e di un elevato grado di pericolosità dell'agente (Cass. Sez. 6, n. 28111 del 02/07/2012, U. M., Rv. 253033).

Nell'ambito di tale motivo, la Suprema Corte ha ravvisato il movente dell'omicidio originato da gelosia manifestatasi come spirito punitivo nei confronti della vittima, considerata come di appartenenza dell'agente e della quale andava sanzionata l'insubordinazione (Sez. 1, n. 1489 del 29/11/2012, Rv. 254269).

Secondo la Suprema Corte, nella società attuale che attribuisce sempre maggiore rilevanza alla libertà di autodeterminazione, deve essere considerato "abietto" l'omicidio compiuto non per ragioni di gelosia, collegate ad un sia pur abnorme desiderio di vita in comune, ma che sia espressione di spirito punitivo nei confronti della vittima considerata come propria appartenenza, della quale pertanto non può tollerarsi l'insubordinazione (Sez. 1, n. 9590 del 22/09/1997, Rv. 208773).

In buona sostanza, va operato il necessario discrimine tra la gelosia che, in sé stessa, ancorché morbosa, si presenta come uno stato emotivo e

passionale, determinata dalla perdita, o dal timore della perdita, di una relazione affettiva esclusiva, e che può costituire un motivo a delinquere, che, di per sé, non appare necessariamente né futile né abietto, e la gelosia che in concreto dia luogo ad una azione così sproporzionata rispetto al fattore scatenante da farla apparire, in realtà, come un mero pretesto ovvero esprima una volontà di prevaricazione e punizione nei confronti delle persone che hanno fatto sorgere la gelosia, atteggiamento che nel comune sentire è considerato spregevole (Sez. 1, n. 1489 del 29/11/2012, Rv. 254269).

Si è affermato che tale ultima modulazione del sentimento della gelosia, quale movente del delitto, si presenta del tutto incompatibile con qualsiasi attuale concetto di libertà di autodeterminazione personale ed anche con il rispetto della dignità umana e si rivela senz'altro anche spregevole e ignobile, indice di un grado di perversità tale da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità (Sez. 5, n. 33250 del 2/2/2017, Rv. 271214).

Quindi sentimenti, questi ultimi, connotati da un aberrante stimolo possessivo verso la vittima od un terzo che appaia ad essa legata o espressione di uno spirito punitivo, innescato da reazioni emotive aberranti a comportamenti della vittima percepiti dall'agente come atti di insubordinazione (Sez. 1, n. 49673 del 01/10/2019, Rv. 278082).

Secondo il citato orientamento, l'accertamento della circostanza aggravante dei futili motivi, deve svolgersi con metodo bifasico, richiede la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato, e del dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (Sez. 5, n. 45138 del 27/06/2019, Rv. 27764101).

L'orientamento in rassegna ha trovato affermazione anche nella giurisprudenza delle Sezioni unite nel caso dell'omicidio del rivale che aveva osato portare via la donna all'imputato, perdendo così, a seguito del fermo rifiuto di questa di soggiacere alla sua volontà, il totale dominio fino ad allora esercitato sulla persona e sulla vita della stessa, la quale, interrotta la relazione sentimentale con lui, ne aveva instaurato un'altra con la vittima. Secondo il Supremo Collegio, alla luce del comune sentire, doveva reputarsi vile e spregevole un siffatto crimine, commesso per mero

spirito punitivo, dettato da intolleranza per la libertà di autodeterminazione della donna con la quale si era instaurata una relazione amorosa, considerata invece come *res* di propria appartenenza e di cui non si è accettata l'autonomia delle scelte di vita (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, Rv. 241576).

Quindi il movente “femminicida”, volto cioè alla affermazione da parte dell'uomo del possesso sulla donna – compagna o moglie – con atteggiamento punitivo, rappresenta – in quanto movente sicuramente abietto - un fattore aggravante delle condotte lesive della integrità di quest'ultima.

4. Valutazione in termini oggettivi dell'ingiustizia del fatto altrui ai fini della configurabilità delle circostanze attenuanti

Spesso il tema del movente della gelosia si interseca con quello delle circostanze attenuanti.

Così per l'attenuante della provocazione: l'azione delittuosa viene qualificata dalla difesa come determinata dallo stato d'ira insorto con la scoperta del “tradimento” della vittima. La Suprema Corte ha più volte a tal riguardo affermato che, mentre la sussistenza o meno di uno stato d'ira va valutato secondo il sentire del soggetto attivo del reato, il requisito dell'ingiustizia del fatto altrui va valutato in termini oggettivi, e non secondo le personali convinzioni del reo, e con riferimento alle regole che la società civile si è data nel momento storico nel quale il reato è stato commesso.

Da questo punto di vista, la giurisprudenza ha rilevato che anche con riferimento alla infedeltà coniugale non può mai essere considerata come ingiusta la condotta di chi intraprende una relazione affettiva (Sez. 5, n. 2303 del 13/03/2021, Rv. 281377): si tratta di dinamiche squisitamente affettivo-interpersonali caratterizzate da un possibile margine di opinabilità, che non rispondono a regole (neanche di ordine morale) generalmente riconosciute e sufficientemente stabilizzate e che, pertanto, non possono trovare sbocco in termini di attenuazione della risposta punitiva dello Stato.

Quindi si è escluso che possa trovare alcuna giustificazione (neppure quale attenuante della provocazione) la condotta finalizzata solo a dare

sfogo a sentimenti di vendetta, odio e gelosia dell'imputato, se pur determinati dal comportamento di infedeltà della vittima.

Sotto altro verso si è sostenuto che la attenuante in esame, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità della reazione al fatto ingiusto altrui, non sussiste quando la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui (nella specie, la relazione extraconiugale della persona offesa) ed il reato commesso (omicidio) sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (Sez. 5, n. 604 del 14/11/2013, Rv. 258678).

5. La valutazione degli stati emotivi e passionali

Costituisce inoltre principio più volte affermato in sede di legittimità che gli stati emotivi o passionali, pur non escludendo né diminuendo l'imputabilità, possono essere considerati dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto essi influiscono sulla misura della responsabilità penale (Sez. 1, n. 7272 del 05/04/2013, Rv. 259160), soprattutto se concorrono con circostanze di natura ambientale e sociale che abbiano influito negativamente sullo sviluppo della personalità del reo (Sez. 1, n. 217 del 02/03/1971, Rv. 118050). Tuttavia, si è anche affermato che la gelosia costituisce uno stato passionale sfavorevolmente apprezzato dalla comune coscienza etica, essendo espressione di un sentimento egoistico tutt'altro che nobile ed elevato (Sez. 1, n. 9254 del 14/10/1996, Rv. 205918; Sez. 5, n. 10644 del 04/07/1991, Rv. 188306) e, se collocata nell'ambito di un ingiustificato autoritarismo derivante dalla personalità violenta dell'imputato, dà di per sé ragione del diniego delle attenuanti generiche (Sez. 1, n. 1065 del 25/11/1982, dep. 1983, Rv. 157320).

La dottrina (M. Dova, *La tempesta emotiva e il giudice cartesiano*, in *Sistema penale*, 27/05/2020) non ha mancato di criticare la differenziazione, definita di dubbia solidità e capacità selettiva, operata dalla giurisprudenza nel dare rilievo al sentimento della gelosia: ora come espressione di uno spirito punitivo nei confronti della vittima che viene considerata come propria appartenenza, ora come collegata ad un abnorme desiderio di vita in comune. Questa distinzione tra sentimento illecito "aggravante" e movente passionale "lecito" finirebbe, nella stragrande maggioranza dei casi, per confermare, anziché confutare, la sussistenza

dell'aggravante dei motivi abietti e futili. Gelosia e motivo abietto e futile finiscono secondo questa prospettiva per combaciare quasi perfettamente, lasciando spazi davvero esigui per argomentare coerentemente e logicamente un apprezzamento della gelosia in chiave di attenuazione della colpevolezza per il fatto. Secondo tale dottrina, per scampare i pericoli insiti in questa strettoia argomentativa, senza cadere in affermazioni contraddittorie, apodittiche o illogiche, e facendo salvo il rispetto delle indicazioni di orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati, non resta che uscire dalla *“trappola cognitiva della gelosia”*: un argomento retorico facilmente e pigramente adducibile, che risulta al contempo molto insidioso e delicato perché, al di là della logicità argomentativa, evoca una distorta concezione dei rapporti uomo-donna che dovrebbe essere consegnata definitivamente alla storia. *“Introdotto spesso dalle argomentazioni difensive, alle quali la giurisprudenza ha dato talvolta seguito, il riferimento alla gelosia potrebbe forse essere messo da parte, per dare invece rilievo a un catalogo diverso e più ampio di emozioni”* che hanno effetto sui processi cognitivi e decisionali e che possono trovare migliore apprezzamento.

È appena il caso di ricordare al riguardo il clamore suscitato dalla sentenza, emessa dalla Corte di appello di assise di Bologna nel 2018 (pubblicata in *Giurisprudenza penale web*, 2019, 3), che aveva ritenuto compatibile con la aggravante del motivo abietto, il sentimento di gelosia che aveva determinato nell'imputato una condizione di *“soverchiante tempesta emotiva e passionale”*, valutabile (insieme con altri fattori) ai fini delle attenuanti generiche.

La Suprema Corte ebbe ad annullare la suddetta sentenza, rilevandone intrinseche contraddizioni motivazionali, là dove aveva definito lo stato passionale *“improvviso e passeggero”*, non determinato da sentimento di attaccamento alla vittima ma da un intento meramente punitivo nei confronti della donna, dimostratasi poco sensibile alle sue fragilità, e ciononostante tale da aver raggiunto le caratteristiche di una *“soverchiante tempesta emotiva e passionale”*, idonea ad incidere, attenuandola, sulla misura della responsabilità (Sez. 1, n. 2962 del 08/11/2019, dep. 2020; sul tema A. Melchionda, *Omicidio ed assoluzione “per gelosia”. Dai motivi aggravanti, alle psicopatie invalidanti, nel focus delle “impugnazioni mediatiche”*, *Archivio penale*, 2021, n. 1).

